

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 198

Contratto d'appalto del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Vibo Valentia - Anno scolastico 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 (dodici) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796), giusto Decreto Sindacale n. 10 del 30 ottobre 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n. 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "VITASI"- Impresa Sociale, con sede legale



in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria, in data 12 giugno 2006, con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata semplicemente "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 1028 del 14 agosto 2019 (n. 188/2019 del Registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), è stata indetta una procedura aperta tramite MePa, con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento del servizio in oggetto, dell'importo complessivo di €. 61.588,00 (euro sessantaunomilacinquecentottantotto/00), di cui €. 60.788,00 (euro sessantamilasettecentottantotto/00), per importo a base di gara, comprensivo di IVA se dovuta e di ogni altro onere ed €. 800,00 (euro ottocento/00) per oneri per la sicurezza, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con la stessa determinazione n. 1028 del 14 agosto 2019, sono stati approvati il capitolato, il disciplinare e la modulistica di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 1139 del 20 settembre 2019 (n. 205/2019 del Registro del Settore n. 2), sono stati approvati gli atti di gara



relativi all'affidamento del servizio di che trattasi e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in favore della Cooperativa Sociale di tipo "A", denominata "Vitasi", avendo conseguito il punteggio complessivo di 100/100 nella graduatoria finale, alle condizioni richieste dagli atti di gara ed a quelle aggiuntive riportate nell'offerta tecnica;

- che, secondo quanto offerto dalla ditta in sede di gara, l'importo complessivo di aggiudicazione è di €. 57.000,00 (euro cinquantasette mila/00), comprensivo di IVA al 5% e dei costi per la sicurezza aziendale pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00);

- che la somma necessaria per l'affidamento del servizio, risulta registrata sui fondi comunali, alla missione 4 - programma 2 - titolo 01 - macroaggregato 03 - capitolo 4728 del bilancio 2019 ed alla stessa voce del bilancio 2020;

- che, sempre secondo quanto riportato dalla Cooperativa nell'offerta tecnica, alle 2.800 (duemilaottocento) ore da effettuare, vanno aggiunte n. 801 (ottocentouno) ore, svolte da personale volontario, per un totale di 3.601 (tremilaseicentouno) ore;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti dichiarati dalla Cooperativa e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della Cooperativa, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di

He

el

Plu



Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, con nota prot. d'ingresso n. 114637 del 26 settembre 2019;

- che è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Cooperativa, emesso, con esito positivo dall'INPS di Reggio Calabria, prot. n. 16487884, con scadenza 13 novembre 2019;

- che, stante l'urgenza, è stato autorizzato l'avvio del servizio sotto riserva di legge, giusta determinazione dirigenziale n. 1139 del 20 settembre 2019 (n. 205/2019 del Registro del Settore n. 2);

- che la Cooperativa ha comunicato, a mezzo e-mail, l'avvio del servizio dal 25 settembre 2019;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.




Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente -



Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata "Vitasi", nella persona del Legale rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, che accetta, l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Vibo Valentia - Anno scolastico 2019/2020.

Articolo 5: Durata del servizio.

Il servizio è stato avviato in data 25 settembre 2019 e si concluderà il 31 maggio 2020.

Le ore da svolgere ammontano complessivamente a 3.601 (tremilaseicento uno) e precisamente: 2.800 (duemilaottocento) ore previste dal bando di gara, alle quali vanno aggiunte ulteriori 801 (ottocentouno) ore, svolte dalla Cooperativa a mezzo di personale volontario.

Il servizio sarà prestato dal lunedì al sabato, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole, esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, nonché il periodo di sospensione delle attività scolastiche. L'orario di servizio verrà concordato con le istituzioni scolastiche.

Articolo 6: Compenso del Servizio.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa, per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, è fissato in €. 57.000,00 (euro cinquantasette mila/00), comprensivo di IVA al 5% e dei costi per la sicurezza aziendale pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00);

Tale corrispettivo viene ripartito in quote mensili e corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, a servizio realmente effettuato (Art. 17 del Capitolato d'Oneri).

Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;


b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Cooperativa di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 8008141EFF assegnato all'intervento.

Articolo 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Reggio Calabria –



codice IBAN: IT15T0306909606100000014437

Le persone delegate ad operare sul conto corrente comunicato dalla Cooperativa, in data 30 settembre 2019, sono:

- la sig.ra Careri Vittoria, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B);
- la sig.ra Minutolo Caterina, nata a Scilla (RC) il 08 febbraio 1982 (codice fiscale MNT CRN 82B48 I537X);
- il sig. Careri Carmelo, nato a Reggio Calabria il 27 agosto 1972 (codice fiscale CRR CML 72M27 H224K).

Articolo 9: Obblighi della Cooperativa.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate negli atti di gara e con le aggiunte integrative e migliorative proposte e riportate nell'offerta tecnica, presentata dalla Cooperativa in sede di gara, del tutto conforme al progetto, al capitolato, al "quadro qualitativo - tecnico" ed al bando.

La Cooperativa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordata con altre ditte partecipanti alla gara.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.
- g) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 16 del Capitolato d'Oneri.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui,

ful

de

Dei



secondo le disposizioni previste nel “Protocollo di Legalità”, sottoscritto in data 08 novembre 2017, presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le

controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 13: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14: Subappalto.

E' tassativamente vietato il subappalto del servizio (art. 18 del Capitolato d'Oneri).

Articolo 15: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 2.850,00 (euro duemilaottocentocinquanta/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1522402, rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano – Milano, in data 01 ottobre 2019.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO di sistema di qualità n. IT291856-1 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata in data 23 giugno 2011 (data di prima emissione), con scadenza in data 23 giugno 2020, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze

Handwritten signature

Handwritten signature



contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 403676793, rilasciata dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Reggio Calabria, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 17: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro

convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:


a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 18: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.



Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 19: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 assunti per come previsto dall'ex art. 4 della suddetta legge.

Articolo 20: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa, è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n° 13 - Tel. 0965.612998 – pec: coop.vitasi@pec.it –

Articolo 21: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 06 novembre 2019, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

Articolo 22: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato e al disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 1028 del 14 agosto 2019 (n. 188/2019 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali). Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 23: Registrazione.

Per la registrazione del presente contratto si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa

Articolo 24: Protocollo di legalità.


Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.


Articolo 25: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**











- PER LA COOPERATIVA: sig.ra Vittoria Careri, nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Domenico Libero Scuglia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 17 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze

Alba Careri

Scuglia



di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ful

e



Rai

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Vittoria Careri, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

fe



Adriana Maria Stella Teti

Vittoria Careri

fe

